

## Modifica dell'art. 3 della Delibera della C.E.I. n. 58 (Testo unico)

---

*I criteri di determinazione della misura dell'integrazione spettante ai sacerdoti al servizio delle diocesi sono contenuti, come noto, nell'articolo 33 delle Norme e nell'articolo 3 della Delibera n. 58 - Testo unico (cfr. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 6(1991) 147).*

*Nella lettera c) di quest'ultimo articolo si stabilisce che, ai fini della determinazione della misura dell'integrazione spettante, si deve tener conto anche dei "due terzi della pensione o del complesso delle pensioni di cui i sacerdoti godono, qualora i requisiti minimi per il loro conseguimento siano stati raggiunti in data posteriore a quella dell'ordinazione sacerdotale".*

*Si tratta delle pensioni diverse da quelle erogate dal Fondo Clero INPS, che non vengono considerate ai fini della determinazione della misura dell'integrazione, restando nella piena disponibilità dei sacerdoti. L'attuazione pratica di questa norma ha destato non poche perplessità da parte di Istituti diocesani, in quanto rende interamente computabile (ovviamente nella quota dei due terzi) anche pensioni che derivano, in parte non trascurabile, da periodi lavorativi prestati in data antecedente a quella dell'ordinazione sacerdotale.*

*Il Comitato per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici propone quindi di modificare la lettera c) dell'art. 3 del Testo unico, sostituendola con la formulazione contenuta nella Delibera approvata dalla xxxvii Assemblea Generale.*

*Si pubblica di seguito:*

- *la "Recognitio della Santa Sede"*
- *il Decreto di promulgazione del Testo di modifica dell'art. 3 della Delibera n. 58.*

# Recognitio della Santa Sede

SEGRETERIA DI STATO

Dal Vaticano, 2 agosto 1993

N. 5859/93/RS

Eminenza Reverendissima,

Con il venerato Foglio N. 392/93, del 21 giugno scorso, l'Eminenza Vostra Reverendissima si premurava di informarmi in merito all'approvazione, con la prescritta maggioranza qualificata, da parte della recente xxxvii Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana della modifica dell'articolo 3 della delibera C.E.I. n. 58 (Testo unico sul sostentamento del clero), nella parte che disciplina il computo delle pensioni parzialmente maturate prima dell'ordinazione sacerdotale.

Al contempo, Vostra Eminenza chiedeva alla Santa Sede la relativa "recognitio", ai sensi del can. 455 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

Ho l'onore di significare all'Eminenza Vostra che il Santo Padre, alla Cui attenzione è stata doverosamente sottoposta la menzionata modifica, ne autorizza benevolmente la promulgazione.

Mi è altresì gradito rinnovarLe il sentito apprezzamento della Sede Apostolica per la costante dedizione con la quale Vostra Eminenza ed i Suoi Collaboratori sono vicini ai Sacerdoti italiani.

Con sensi di venerazione mi confermo

di Vostra Eminenza Reverendissima  
dev.mo in Domino

ANGELO Card. SODANO  
*Segretario di Stato*

---

A Sua Eminenza Reverendissima  
il Sig. Card. CAMILLO RUINI  
Presidente della  
Conferenza Episcopale Italiana  
Roma

Decreto di promulgazione  
del testo di modifica  
dell'art. 3 della Delibera n. 58

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Prot. n. 558/93

La Conferenza Episcopale Italiana nella xxxvii Assemblea Generale ordinaria, svoltasi in Roma dal 10 al 14 maggio 1993, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza la seguente

**MODIFICA**

DELLA LETTERA C) DELL'ARTICOLO 3 DELLA DELIBERA N. 58

(Testo unico sul sostentamento del clero)

c) i due terzi dell'importo della pensione o delle pensioni di cui i sacerdoti godono.

Nel caso in cui i periodi assicurativi-contributivi che danno luogo alla pensione sono collocati in data sia anteriore sia posteriore a quella dell'ordinazione sacerdotale, i due terzi sono riferiti alla quota della pensione che deriva, in proporzione, dai soli periodi assicurativi-contributivi collocati in data posteriore a quella dell'ordinazione sacerdotale.

La contribuzione volontaria è da considerarsi, al predetto fine, sempre collocata in periodi anteriori alla data dell'ordinazione sacerdotale.

Sono escluse dal computo le pensioni assicurate dal Fondo Clero INPS.

Nel caso in cui la pensione che deve essere computata concorra con una pensione del Fondo Clero dell'INPS, dall'importo da prendersi in considerazione al fine della determinazione della quota computabile viene previamente dedotto quello corrispondente alla trattenuta subita sulla pensione del Fondo Clero."

Con il presente Decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della xxxvii Assemblea Generale e in conformità al can. 455 nonché all'art. 28/a dello Statuto della C.E.I., dopo aver ottenuto la prescritta "recognitio" della Santa Sede con lettera del Segretario di Stato, Card. Angelo Sodano, in data 21 giugno 1993 (prot. n. 5859/93/RS), intendo promulgare e di fatto promulgo la modifica, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul Notiziario ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

Avvalendomi della facoltà prevista dal can. 8, par. 2, del Codice di diritto canonico stabilisco altresì che la Delibera promulgata entri in vigore a partire dal 1° gennaio 1994.

Roma, dalla sede della C.E.I., 3 settembre 1993

CAMILLO Card. RUINI  
*Vicario di Sua Santità  
per la Diocesi di Roma  
Presidente*

*della Conferenza Episcopale Italiana*

+ DIONIGI TETTAMANZI  
*Segretario Generale*